

Sentenza n. 81 depositata il 20 aprile 2018

Materia: Tutela delle minoranze nazionali

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Supposta violazione degli **artt. 2, 3, 5, 6, 80, 114 e 117, secondo comma, lettera a)** della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge della Regione Veneto 13 dicembre 2016, n. 28 (Applicazione della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali)

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale

L'art. 1, della legge della Regione Veneto n.28 del 2016, fornisce una definizione del popolo veneto e prevede che ad esso spettino i diritti delle minoranze nazionali previsti e tutelati dalla Convenzione di Strasburgo del 1° febbraio 1995, ratificata e resa esecutiva dallo Stato italiano con la legge 28 agosto 1997.

L'art. 2 della medesima legge regionale prevede la propria attuazione secondo i criteri e le modalità adottati dalla Giunta regionale senza oneri a carico della Regione. Viene, infine, prevista, dalla legge della Regione Veneto, la costituzione presso la Giunta regionale di un ente di aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete (art.3) e la deliberazione e l'imputazione delle spese di attuazione della medesima legge regionale a carico di ciascuna amministrazione centrale o periferica chiamata ad attuarla con eventuale perequazione dell'amministrazione centrale (art.4).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre a lamentare l'incompetenza regionale a legiferare in materia - per la rilevanza internazionalistica della stessa ex art. 117, secondo comma, lett.a) della Costituzione - ha anche censurato la definizione di minoranza, attribuita al "popolo veneto", ritenendola contrastante con gli articoli 2, 3, 5, 6 e 114 della Costituzione, in quanto l'articolato costituzionale offre una tutela delle minoranze congiunta all'unità della Repubblica, escludendo, pertanto, che possa considerarsi minoranza da tutelare l'intera popolazione di una regione che partecipa paritariamente con le altre regioni all'unità della Repubblica.

La ricorrente ha inoltre sollevato questioni di costituzionalità – sostenendo la violazione dell'articolo 80 della Costituzione - sulle previsioni della legge regionale (art.4) che, relativamente all'attuazione della stessa, pongono a carico delle amministrazioni statali oneri di deliberazioni e di spesa.

L'eccezione avanzata dalla difesa regionale di inammissibilità del ricorso per carenza di lesività della legge impugnata (da ritenere, per la difesa regionale, semplice aspirazione o richiesta dell'attuazione statale della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali nel territorio veneto) non è stata accolta dalla Corte, che, ha invece, riconosciuto il contenuto normativo dei precetti impugnati.

Nel merito la Corte ha dedicato particolare attenzione alla definizione della tutela costituzionale delle minoranze e alla competenza legislativa a trattarne.

Per la giurisprudenza costituzionale la materia richiede l'intervento del legislatore statale e regionale (sentenza n.159 del 2009) in quanto gli artt. 2,3,e 6 della Costituzione si rivolgono alla Repubblica nel suo insieme, in tutte le sue componenti, quindi anche regionali. Tuttavia è il legislatore statale nella posizione di determinare “*gli elementi identificativi di una minoranza da tutelare*”, garantendo la compatibilità del pluralismo con l'uniformità (sentenza n.170 del 2010). Non è invece ‘*consentito al legislatore regionale configurare o rappresentare la “propria” comunità in quanto tale come “minoranza”, essendo del tutto evidente che, in linea generale, all’articolazione politico-amministrativa dei diversi enti territoriali all’interno di una medesima più vasta, e composita, compagine istituzionale non possa reputarsi automaticamente corrispondente – né, in senso specifico, analogamente rilevante – una ripartizione del “popolo”, in improbabili sue frazioni (sentenza n.170 del 2010). Riconoscere un tale potere al legislatore regionale significherebbe, infatti, introdurre un elemento di frammentazione nella comunità nazionale contrario agli artt. 2, 3, 5 e 6 Cost.*’.

Per i sopra riportati motivi a sostegno dell'incompetenza regionale a legiferare in materia, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'intera legge impugnata.